



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 28 settembre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

28 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 142.201

Allegato 1
(art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	392	Sciaffusa	18
Berna	241	Appenzello Esterno	10
Lucerna	93	Appenzello Interno	3
Uri	7	San Gallo	116
Svitto	31	Grigioni	49
Obvaldo	8	Argovia	132
Nidvaldo	9	Turgovia	52
Glarona	9	Ticino	94
Zugo	43	Vaud	176
Friburgo	57	Vallese	67
Soletta	55	Neuchâtel	43
Basilea Città	76	Ginevra	143
Basilea Campagna	59	Giura	17

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 novembre 2017² della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 novembre 2017 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

² RU 2017 6539

Allegato 2
(art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

Zurigo	245	Sciaffusa	11
Berna	151	Appenzello Esterno	6
Lucerna	58	Appenzello Interno	2
Uri	4	San Gallo	72
Svitto	19	Grigioni	31
Obvaldo	5	Argovia	83
Nidvaldo	6	Turgovia	32
Glarona	5	Ticino	59
Zugo	27	Vaud	110
Friburgo	36	Vallese	42
Soletta	34	Neuchâtel	27
Basilea Città	48	Ginevra	89
Basilea Campagna	37	Giura	11

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 novembre 2017³ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 novembre 2017 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

³ RU 2017 6539

